

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE - Clientela al dettaglio / Clienti non consumatori -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Aletti S.p.A.
Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM
Sede Legale: Corso Matteotti, 2A – 20121 Milano
Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970
Sito internet: www.alettibank.it - E-mail: contattaci@bancobpm.it
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

L'apertura di credito in conto corrente è un contratto con il quale la banca, su richiesta del cliente, si impegna a mettere a disposizione una somma di denaro, oltre l'ammontare delle somme depositate (saldo disponibile), per un periodo di tempo determinato o indeterminato.

Il cliente può utilizzare tale facilitazione, nei limiti dell'importo massimo accordato e per tutta la sua durata, in una o più volte anche mediante l'emissione di assegni bancari e ripristinarne la disponibilità con versamenti successivi, nonché bonifici o altri accrediti.

L'apertura di credito è collegata e subordinata all'esistenza di un rapporto di conto corrente, per le cui condizioni si rimanda agli specifici fogli informativi.

Può essere a tasso fisso o a tasso variabile indicizzato al parametro previsto dal contratto.

L'affidamento è ottenibile mediante preventiva richiesta del cliente con apposito modulo, completato con i propri dati nonché di eventuali garanti e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata.

In caso di società, dovrà essere fornito inoltre l'atto costitutivo, lo statuto, l'attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria.

In relazione all'importo ed ai giorni di utilizzo il cliente deve pagare all'istituto un corrispettivo secondo le condizioni economiche previste dal contratto.

Tra i principali rischi si evidenziano:

- in caso di finanziamento a tasso variabile: possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di finanziamento a tasso fisso: impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato;
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto;
- revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso (ad esempio utilizzi al di fuori del fido) e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Ipotesi con tasso debitore FISSO Affidamento di 1.500,00 euro con contratto a tempo indeterminato. Per il calcolo del TAEG si assume che esso abbia una durata pari a 3 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.	
Accordato	1.500,00 euro
Tasso debitore nominale annuo	12,800 %
Commissione annua per la messa a disposizione di fondi	2,0000 %
Spese per operazione di prelievo e di rimborso del credito erogato	4,10 euro
Interessi	48,40 euro
Oneri	11,60 euro
TAEG	16,986 %

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge 108/1996), relativo alle operazioni di:

- APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.alettibank.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Tassi debitori su affidamenti¹

▪ TASSO ANNUO DEBITORE ENTRO FIDO - NOMINALE	12,8000 %
▪ TASSO ANNUO UTILIZZI EXTRA-FIDO SU AFFIDAMENTI FINO A 5000 EURO	14,5000 %
▪ TASSO ANNUO UTILIZZI EXTRA-FIDO SU AFFIDAMENTI OLTRE 5000 EURO	12,8000 %

Tassi debitori su sconfinamenti transitori

▪ TASSO ANNUO DEBITORE IN ASSENZA DI FIDO-NOMINALE E/O TASSO MORA	21,8000 %
---	-----------

La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare **tassi debitori "variabili"** indicizzati a parametri di mercato (esempi: EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE, EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE IN CORSO, ecc.). In tal caso la somma algebrica del parametro e dello spread non potrà comunque superare, al momento della stipula del contratto, i limiti massimi di tasso sopra definiti.

Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero salvo diverso accordo tra le parti; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

A titolo esemplificativo per il tasso annuo debitore entro fido, **il valore massimo dello spread** alla data di aggiornamento del presente foglio informativo è:

- con azzeramento del parametro 10,3880 %
- senza azzeramento del parametro 10,3880 %

¹ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro	Quotazione - Validità
Euribor 3m/360 media mese prec.	2,412000 % valida dal 01/08/2026 al 31/08/2026
	2,333000 % valida dal 01/07/2026 al 31/07/2026
	2,219000 % valida dal 01/06/2026 al 30/06/2026

Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

La quotazione dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - è rilevata giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu> e pubblicata sulla stampa specializzata. Il predetto parametro di indicizzazione verrà di seguito indicato, anche più brevemente, come 'Euribor'.

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione 'ESTR Compounded Average Rate' a 1 mese, pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale '<https://www.ecb.europa.eu>' ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE, riferito all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, con decorrenza dal primo giorno del mese in corso, e aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato sul sito Bloomberg, di seguito 'ESTR'. L'ESTR verrà applicato dal mese successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione. In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'ammontare degli interessi. In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

Corrispettivo per Disponibilità Creditizia ² - persone fisiche e altre nature giuridiche

- CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA 2,0000 %

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – persone fisiche³

- ESENZIONE FINO A 100,00 €
- COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO OLTRE 0,00 €
- IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE 0,00 €
- IMPORTO MINIMO VARIAZIONE SALDO PER TARIFFAZIONE 0,00 ⁴€

Commissione di istruttoria veloce (CIV) – non persone fisiche

- ESENZIONE FINO A 100,00 €
- PER SCONFINAMENTO FINO A 5000,00 €
- COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE 0,00 €
- PER SCONFINAMENTO FINO A 30000,00 €
- COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE 0,00 €
- COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO OLTRE 0,00 €
- IMPORTO MINIMO VARIAZIONE SALDO PER TARIFFAZIONE 0,00 ⁵€

² Applicato sull'importo di fido concesso, indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme a disposizione. Per ulteriori informazioni si fa rimando alla legenda.

³ La commissione di istruttoria veloce non è prevista nel caso in cui gli sconfinamenti si siano verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario per un importo pari o inferiore a 500,00 euro e abbiano avuto una durata non superiore a 7 giorni consecutivi.

⁴ Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

Particolarità

- | | |
|---|---------|
| ▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO | ANNUALE |
| ▪ PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE | ANNUALE |

SERVIZI ACCESSORI

Non sono disponibili polizze assicurative facoltative abbinabili alla stipula.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte della banca, così come in ogni altro caso di cessazione del rapporto, il cliente deve, senza necessità di ulteriori richieste, secondo i casi:

- rimborsare alla banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed accessori tutti, in dipendenza degli utilizzi per cassa;
- versare alla banca l'importo corrispondente all'intera sua esposizione in dipendenza degli utilizzi per firma.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di riconsegna da parte del titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto di conto corrente che siano ancora in suo possesso. Tale tempistica non ha effetto nel caso in cui il titolare del rapporto di conto corrente non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banca Aletti S.p.A.
Gestione Reclami presso Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet: www.alettibank.it
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: reclamibancari@pec.bancobpm.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria,

⁵ Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione. E' calcolato come differenza tra ciascun nuovo saldo sconfinato rispetto a quello che ha prodotto il conteggio dell'ultima commissione o al saldo negativo che si è generato dopo l'ultima variazione migliorativa.

indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari

1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il Cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **www.arbitrobancariofinanziario.it**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **www.conciliatorebancario.it** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:

1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):

- se il Cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;

- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie _ADR):

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito www.conciliatorebancario.it nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il Cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

www.consob.it

www.bancaditalia.it

www.giustizia.it

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

LEGENDA

Affidamento a revoca

Affidamento a tempo indeterminato.

Affidamento a tempo determinato	Affidamento con scadenza prefissata.
Clientela al dettaglio	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione". La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a: - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelievo - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - addebito diretto - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.
Corrispettivo Disponibilità Creditizia (CDC)	Commissione di disponibilità fondi calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente sul rapporto affidato e alla durata dell'affidamento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5 %, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Importo minimo variazione saldo per tariffazione	Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo sconfinato (saldo disponibile in presenza di sconfinamento) a fronte del quale viene previsto l'addebito della Commissione di

	Istruttoria Veloce. E' calcolato come differenza tra il saldo scoperto o sconfinato del giorno precedente rispetto al nuovo saldo di fine giornata.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Sconfinamento in assenza di fido	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Tale tipologia di sconfinamento viene anche definita "scoperto".
Scoperto	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.